

I documenti di:

quotidiano **sanità**.it

Quotidiano online di informazione sanitaria

Dossier

Documentazione legislativa

Studi e ricerche

Interventi e relazioni

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 259

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato FUCCI

Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per la riduzione del relativo contenzioso

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quello della responsabilità professionale dei medici è un tema di enorme complessità e delicatezza perché in Italia vi è un grandissimo numero di cause intentate nei confronti dei medici. Ma poi, nei fatti, come certificato nella XVI legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali nella sua relazione sui punti nascita (Doc. XXII-bis, n. 3, oggetto di una risoluzione unitaria approvata all’unanimità dalla Camera nella seduta del 21 febbraio 2012), il 99,1 per cento delle cause si conclude con l’assoluzione. Ciò significa che, quasi sempre, il medico subisce un danno alla propria carriera e alla propria immagine professionale del tutto ingiustificato. Ciò lede la dignità del ruolo del medico, come confermato da una recente indagine statistica secondo cui 8 medici su 10 con almeno 20 anni di

attività sperimentano direttamente almeno una volta la richiesta di risarcimento da parte di un paziente. Secondo i dati dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) sono circa 30.000 i casi annui di contenzioso per *medical practice*, di cui la metà finisce nelle aule di tribunale.

Il tema è molto importante anche perché porta a sua volta a ulteriori considerazioni:

1) il rischio di subire una causa (civile o penale) spinge di fatto troppi medici ad abusare delle cosiddette « cure difensive » prescrivendo farmaci, esami diagnostici e ricoveri anche quando questi non servono;

2) il costo delle assicurazioni in campo medico sta aumentando vorticosamente, il che rappresenta un ostacolo

oggettivo soprattutto per i giovani medici che iniziano, dopo aver superato un percorso di formazione molto lungo, a lavorare al termine della specializzazione.

In tale contesto — richiamandosi alle proposte presentate dall'Associazione degli ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI) da ultimo nella seduta

della Commissione sanità del Senato della Repubblica del 21 marzo 2012 — la presente proposta di legge prevede una delega al Governo per avviare una serie di interventi che appaiono quanto mai necessari, da quello della copertura assicurativa a quello della rilevanza penale, fino a quello della collaborazione con le società scientifiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo e sue finalità).

1. Al fine di riportare a dimensioni fisiologiche il fenomeno del contenzioso giudiziario relativo alle prestazioni professionali dei medici, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute e del Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione dell'obbligo assicurativo relativo al primo grave rischio e alla colpa grave a ogni struttura che esercita attività chirurgica, per danno causato ai pazienti da parte del chirurgo o per fatto autonomo della struttura;

b) identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale attraverso una più precisa definizione a livello normativo del concetto di « colpa grave » in ambito sanitario;

c) introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico, composto da un osservatorio nazionale, da agenzie regionali e da unità di gestione istituite nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere;

d) previsione di forme di copertura assicurativa da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per il personale sanitario in caso di eventuale rivalsa da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti per il danno d'immagine;

e) introduzione di forme di conciliazione obbligatoria e previsione della possibilità di avviare un'azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'assicuratore.

€ 1,00



17PDL0009220